



**Centrale
Unica di
Committenza**



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI
NOCERA INFERIORE, ANGRI, MERCATO SAN SEVERINO E CASTEL SAN GIORGIO
COMUNE CAPOFILIA: NOCERA INFERIORE**

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA (ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.) PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 CO. 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREFABBRICATI PESANTI DI MONTEVESCOVADO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI TECNOLOGICI

CUP: J32D22000130004

CIG: 9610233726

CUI: 00221880651202200025

INDICE

PREMESSE	4
1. INFORMAZIONI GENERALI	4
1.2 CHIARIMENTI	5
1.3 COMUNICAZIONI	5
2. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
2.1 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE	7
2.2 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO.....	7
2.3 CATEGORIE DEI LAVORI	7
2.4 REVISIONE DEI PREZZI.....	8
3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
5. REQUISITI GENERALI	10
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	11
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE	12
6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	13
6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	14
7. AVVALIMENTO	14
8. SUBAPPALTO	16
9. CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE	17
9.1 GARANZIA PROVVISORIA.....	17
10. SOPRALLUOGO	20
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
14. CONTENUTO PLICO TELEMATICO BUSTA AMMINISTRATIVA	23
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	23
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	27
14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267	28
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	28
14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	28
14.6 PATTO DI INTEGRITÀ	30
15. CONTENUTO DEL PLICO TELEMATICO BUSTA ECONOMICA	30

16. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO GARA.....	31
17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	32
18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	32
19. ACCESSO AGLI ATTI	35
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	35
21. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35

PREMESSE

Il Comune di Nocera Inferiore in esecuzione al provvedimento dirigenziale n. 143 del 03/02/2023, intende procedere all'individuazione dell'Operatore Economico (O.E.) con cui stipulare un Accordo Quadro (A.Q.) per l'affidamento dell'appalto di lavori in oggetto mediante procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica sulla piattaforma *e-Procurement* accessibile all'indirizzo <https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/>.

Pertanto, gli OO.EE. in possesso delle idonee qualificazioni di seguito specificate, sono invitati a presentare la propria offerta, sulla suddetta piattaforma, secondo le modalità contenute nel presente disciplinare, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/03/2023**.

1. INFORMAZIONI GENERALI

Stazione Appaltante (S.A.):

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino e Castel San Giorgio

Piazza Armando Diaz 1 - 84014 Nocera Inferiore (SA)

Sito web: <https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/>

PEC: gare.cuc@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it

Amministrazione Aggiudicatrice (Amministrazione):

Comune di Nocera Inferiore

Piazza Armando Diaz n. 1 - 84014 Nocera Inferiore (SA)

Sito web: <https://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/>

PEC: protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'arch. Antonio Cassanese.

Responsabile del Settore LL.PP.-Patrimonio-Informatica è l'ing. Mario Ferrante.

Documentazione

La documentazione di gara (Disciplinare di gara, modulistica per la presentazione delle offerte, Progetto definitivo, Patto integrità dell'Ente approvato con delibera di G.C. n. 76 del 31/03/2021, Codice di Comportamento dei dipendenti della Comune di Nocera Inferiore adottato con Delibera G.C. n. 332 del 25/11/2019) è disponibile sulla piattaforma telematica al seguente link: <https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/>, nonché sul sito <https://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/> (sezione CUC - pubblicazione atti riferimento anno 2023)

Luogo di esecuzione dei lavori: Nocera Inferiore (SA) [NUTS: ITF35 - ISTAT: 065078]

CPV principale: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione

CUP (Codice Unico di Progetto): J32D22000130004

CIG (Codice Identificativo Gara): 9610233726

CUI (Codice Unico Intervento): 00221880651202200025

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'Accordo Quadro avverrà secondo il criterio del "*minor prezzo*", ai sensi dell'art. 36, co. 9-bis, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base d'asta, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso

pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a 10.

1.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la trasmissione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 co. 4 del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, anche in un'unica soluzione mediante pubblicazione sulla Piattaforma telematica nella sezione "*Chiarimenti*".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici, né tramite pec o altro mezzo.

Attraverso l'area "*Chiarimenti*" della Piattaforma telematica saranno, altresì, notificate eventuali comunicazioni agli operatori economici in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, eventuali comunicazioni di carattere generale.

Rimane a carico degli operatori economici interessati l'onere di monitorare la Piattaforma telematica per verificare la presenza di eventuali comunicazioni della Stazione appaltante.

Per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, gli operatori economici dovranno utilizzare unicamente i recapiti di assistenza agli utenti forniti dal gestore della Piattaforma informatica.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche a mezzo pec, gare.cuc@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it **previa espressa comunicazione**, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo <https://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/> e sul sito della "CUC".

1.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, co. 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5 del Codice.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'area comunicazioni della procedura. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- e) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- f) alla richiesta di offerta migliorativa;
- g) al sorteggio;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio

elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, come dagli stessi dichiarato in sede di gara. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire ed ultimare i lavori di *manutenzione straordinaria prefabbricati pesanti di Montevescovado e adeguamento funzionale impianti tecnologici*.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, co. 1, del Codice, si precisa che l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto i lavori da eseguire consistono in un complesso di interventi edilizi e impiantistici da effettuarsi in maniera coordinata e continuativa, in relazione ai quali è necessario garantire la conduzione unitaria e coordinata del cantiere, e, pertanto, è opportuno attribuire le attività oggetto di appalto a un unico operatore economico qualificato.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'Accordo Quadro

n.	Lavori	CPV	P (principale)	Importo (Euro)
1	Lavori di ristrutturazione	45454000-4	P	203.742,21
Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)				203.742,21
Oneri esterni per la sicurezza (non soggetti a ribasso)				6.257,79
A) + B) Importo complessivo a base d'appalto				210.000,00

Tale importo è da considerare quale importo massimo stimato a base di gara a cui sarà applicata la percentuale di ribasso offerta. Il ribasso percentuale offerto sarà applicato ai prezzi unitari posti a base di gara, corrispondenti alle voci del Prezzario Regione Campania Lavori Pubblici anno 2022 e aggiornamento infrannuale, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 28/06/2022 e pubblicato su B.U.R.C. n. 59 del 04/07/2022.

Stima Manodopera

Ai sensi dell'art. 23, co. 16 del Codice, i costi della manodopera sono stati stimati per interventi di analoghe categorie di lavori nella percentuale del 30% ovvero pari a **€ 63.000,00**.

Finanziamento

L'appalto è finanziato interamente mediante mutuo Cassa DD.PP. a cui è stata attribuita la posizione n. 6215136.

2.1 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 35, co. 18, del Codice, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione del 20% sul valore del contratto applicativo, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione (rif. art. 5.1 del CSA).

2.2 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell'Accordo Quadro sarà determinato **a misura** ai sensi dell'art. 3 lett. eeeee) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del Capo IV del D.M. 49/2018. Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza effettivamente eseguiti. Le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal CSA.

2.3 CATEGORIE DEI LAVORI

L'intervento si compone di lavorazioni riconducibili alla categoria indicata nella tabella seguente, la quale contiene altresì il riferimento all'importo dei lavori con esclusione degli oneri fiscali, nonché le indicazioni sui limiti al subappalto:

Tabella n. 2 – Categoria e Qualificazione

n.	Categoria DPR 207/2010	Prevalente o Scorporabile o SIOS	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	% sul totale a base di gara	Indicazioni speciali ai fini della gara		
							Subappalto (si/no)	Avvalimento (si/no)	
1	OG1 - Edifici civili e industriali	Prevalente	I	SI	203.742,21	100	SI	30%	SI
TOTALE					203.742,21	100%			

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie diverse dalla prevalente ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 108 e 109 del D.P.R. n. 207/2010, salvo quanto specificato in precedenza.

AVVERTENZA

Nella categoria OG1 sono ricomprese attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al co. 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190:

- a) (abrogata)
- b) (abrogata)
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.
- i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
- i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
- i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Gli operatori economici che eseguono le lavorazioni in OG1 devono possedere obbligatoriamente l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo

di infiltrazione mafiosa (C.D. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede legale oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (CFR. Circolare Ministero dell'Interno Prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). Tali requisiti dovranno essere comprovati mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e saranno soggetti ai controlli della Stazione appaltante di cui alla legge.

2.4 REVISIONE DEI PREZZI

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del DL 27 gennaio 2022, n. 4, alle condizioni previste all'art. 5.4 del CSA e nei limiti dell'art. 106 del Codice.

3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. La durata dell'Accordo Quadro è fissata in **365 (trecentosessantacinque)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro o dalla data del verbale di consegna anticipata dei lavori, come indicato al Capitolo 4 del CSA.
2. È facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza all'esecuzione dell'accordo, anche nelle more della stipulazione formale del relativo contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 8 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. In tale ipotesi il termine di validità del contratto di cui al comma precedente decorrerà dalla data del primo affidamento esecutivo dello stesso.
3. L'accordo cesserà di produrre effetti, anche in anticipo rispetto al termine di cui co. 1 del presente articolo, al momento in cui verrà raggiunto il limite massimo di spesa, ossia l'importo contrattuale eventualmente implementato.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dall'art. 4.6 del CSA.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura, svolta in modalità telematica, è aperta a tutti gli operatori interessati previo accreditamento sulla Piattaforma telematica *e-Procurement* della Centrale Unica di Committenza.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli nonché da quelli prescritti dalla legge in quanto compatibile.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati lo stesso concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione **sono esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, co. 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, co. 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 co. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei sottoindicati requisiti minimi di partecipazione di carattere generale (oltre che di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali).

Si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene mediante l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO - FVOE - <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> seguendo le istruzioni ivi contenute.

Il possesso di tutti i requisiti di carattere generale non è frazionabile per raggruppamenti e figure assimilate; deve essere comprovato anche in capo ai consorziati indicati come esecutori.

Costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. i), del Codice.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono **comunque esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del D.lgs. n. 159/2011 e ai sensi dell'art. 1, co. 17 della l. 190/2012.

Sono comunque **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono altresì **esclusi dalla gara** gli operatori economici che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, nonché per violazioni non definitivamente accertate, qualora il mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi, rispettivamente, del secondo o del quarto periodo del co. 4 dell'art. 80 del Codice e successivo **D.M. 28/09/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze**.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa c.d. **white list** istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DM 14 dicembre 2010.

Per i requisiti di ordine generale resta fermo quanto previsto dal co. 4 al 13 dell'art. 80 del Codice, con particolare riferimento al co. 5.

I motivi di esclusioni di cui sopra si applicano anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice.

Ai sensi dell'art. 80, co. 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, si procederà alla segnalazione ivi prevista

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il servizio FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) in conformità alla Delibera n. 464 del 27 luglio 2022. Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, co. 13 del Codice, l'Amministrazione utilizzerà la banca dati del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico per la verifica dei requisiti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale avverrà mediante l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il FASCICOLO VIRTUALE.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC, secondo le istruzioni ivi contenute.

Ai sensi dell'art. 59, co. 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 83 co. 1 lett. a del Codice, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l'esclusione dalla procedura:

- a) iscrizione nel registro tenuto **dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Solo per le società Cooperative: Iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/06/2004.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il possesso del requisito di cui al punto a) deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa all'interno della Parte IV, sezione A numero 1) del DGUE, di cui al **Punto 14.2** del presente Disciplinare di gara, ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al **Punto 6**.

Ai fini della verifica, nei casi previsti dall'art. 85, co. 5 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa

indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

b) Possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice. Si premette che, ai sensi dell'art. 216, co. 14 del Codice, fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 216, co. 27-ovies della medesima norma, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla *Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese)*, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati, del D.P.R. n. 207/2010.

Pertanto, in tale periodo transitorio i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l'esclusione dalla procedura:

- **attestazione S.O.A.**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per costruzione, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da eseguire, di cui fornisce i seguenti dati identificativi:
 - I) identità della S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione;
 - II) data di rilascio dell'attestazione di qualificazione e relativa scadenza;
 - III) categorie di qualificazione e relative classifiche di importo; nel caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, che non possiedono l'attestazione di qualificazione, si applicano le norme di cui all'art. 90 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

È richiesto il possesso di attestazione di sola costruzione in corso di validità rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la categoria **prevalente OG1 Classifica I (o superiore)**.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 61, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 92, co. 2 del D.P.R. n. 207/2010, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

In fase di gara, il possesso del requisito deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa all'interno della Parte II, sezione A del DGUE, di cui al **Punto 14.2** del presente Disciplinare di gara.

Ai fini della verifica, nei casi previsti dall'art. 85, co. 5 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione acquisirà d'ufficio i documenti e la certificazione SOA attraverso la banca dati del Casellario delle imprese certificate presso l'ANAC.

Si rammenta che il presente requisito deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 (tutt'ora vigente) e non ancora conclusa, è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere avviata nei termini di cui al co. 5 dell'art. 76 del predetto regolamento ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA e, qualora non ancora conclusa, è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato

con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che nel contratto di rinnovo siano presenti la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'operatore economico sarà considerato privo di valida attestazione SOA e quindi **escluso** dalla procedura.

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 79 e dall'art. 63 del D.P.R. n. 207/2010, da comprovare, ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre. L'eventuale comprova di tale requisito, ove richiesto dall'Amministrazione, sarà fornita dal concorrente mediante la produzione di idonea documentazione attestante il possesso di ciascun requisito prescritto dalla normativa vigente.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 co. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle Imprese oppure all'Albo Nazionale delle Società Cooperative **deve essere posseduto:**

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza deve essere soddisfatto da ciascun partecipante al raggruppamento temporaneo.

Il requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale deve essere posseduto, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, per la quota di partecipazione dichiarata nell'atto di impegno secondo le diverse tipologie di raggruppamento sotto indicate.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 48, co. 6 del Codice:

1. nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo di tipo verticale**, il possesso del requisito per le opere ascrivibili alla categoria prevalente dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria per il

relativo importo; mentre a ciascuna mandante sono richiesti i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

2. nell'ipotesi di **raggruppamento di tipo orizzontale**, il possesso del requisito per le opere ascrivibili alla categoria prevalente dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso fermo restando l'obbligo, per la mandataria, del possesso dei requisiti e dell'esecuzione delle prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, co. 8, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. nell'ipotesi di **raggruppamento di tipo misto**, si applica la regola del raggruppamento verticale e, per le singole prestazioni (secondarie a qualificazione obbligatoria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Ai sensi dell'art. 83, co. 8, del Codice, nei raggruppamenti temporanei il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 co. 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure all'Albo Nazionale delle Società Cooperative deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al Punto 7.2, lett. b) devono essere posseduti nei termini indicati dall'art. 47 del Codice:

- per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

(nel DGUE, parte II, sezione C)

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;

ed allegare i documenti di cui ai punti 7.1, 7.2 e 7.3:

- **7.1)** Il DGUE dell'impresa ausiliaria, secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.
- **7.2)** Il documento "DICHIAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 89 DEL D.LGS. N. 50/2016", resa con l'apposito modello reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale).

Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento.

Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, co. 3 del Codice, inclusi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.**

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

- **7.3)** Il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO** di cui all'art. 89, co. 1 del Codice, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve riportare:

- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento andrà presentato:

- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti;

oppure

- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.

Non è consentito l'avvalimento relativamente ai requisiti generali, compresi quelli derivanti dall'art. 47 del DL 77/2021 conv. in legge 108/2021, e dei requisiti di idoneità professionale.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'art. 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di cui al punto 7.2 comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'accordo quadro le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

Ai sensi dell'art. 89, co. 7 del Codice, a **pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente deve provvedere a sostituire l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della "CUC", o altro termine definito dal RUP del Comune, a pena di esclusione. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al **Punto 14.2**.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in sede di gara **mediante presentazione di un proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti, e di una **dichiarazione integrativa** nei termini indicati al **Punto 14.3**, che potrà essere resa compilando il modello "Allegato C".

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, co. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, co. 12 del Codice.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento**.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

8. SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto, se dichiarato in sede di offerta ed alle condizioni previste dall'art. 10.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 105, co. 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, co. 1, lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la preponderante esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'appaltatore deve eseguire direttamente i lavori per la quota del 70% della categoria prevalente OG1.

Nel caso di ricorso al subappalto qualificante, si rimanda a quanto indicato al punto 7.2, lett. b) del presente Disciplinare.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta (DGUE, parte II sezione D) i lavori (con l'indicazione specifica anche della categoria) che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 47, co. 2, del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 45, co. 2, lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione appaltante.

Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. b), del Codice ai propri consorziati.

Ai sensi dell'art. 105, co. 4, del Codice, l'operatore economico può affidare in subappalto le lavorazioni solo qualora:

- a) il soggetto indicato quale subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria, non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, fermo restando il divieto del subappalto della categoria prevalente OG1 che, per il 70% deve essere eseguita dal concorrente eventualmente aggiudicatario.

Ai sensi del co. 7 del medesimo articolo l'affidatario, al momento del deposito del contratto di subappalto, trasmetterà la dichiarazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo al subappaltatore.

L'Amministrazione non provvederà al pagamento diretto di subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi o fornitori di beni, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105, co. 13, del Codice. In quest'ultimo caso, l'Aggiudicatario dovrà trasmettere all'Amministrazione, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

In tutti gli altri casi, i pagamenti verranno effettuati all'Aggiudicatario, che dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.

Gli eventuali subappalti sono disciplinati ai sensi dell'art. 105 del Codice e delle vigenti leggi.

Ai sensi dell'art. 105, co. 14, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore **sono responsabili in solido** nei confronti dell'Amministrazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE

9.1 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione da:

- a) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto riportato al Punto 1 del presente Disciplinare e, pertanto, pari a **€ 4.200,00** (quattromiladuecento/00), costituita a favore del Comune di Nocera Inferiore salvo quanto previsto all'art. 93, co. 7 del Codice;
- b) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, co. 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, co. 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario**. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese,

piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 co. 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento

La **garanzia provvisoria** è costituita, a scelta del concorrente:

- **con bonifico bancario effettuato sul c/c bancario codice IBAN: IT86 E 05387 76270 000001324303 intestato al Comune di Nocera Inferiore.** La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura: *"Garanzia provvisoria appalto lavori di manutenzione straordinaria prefabbricati pesanti Montevercovado e adeguamento funzionale impianti tecnologici - CUP: J32D22000130004 - CIG: 9610233726"*.

Si precisa a pena di esclusione che la data di valuta di accredito del versamento non deve essere successiva alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, **a favore dell'Amministrazione.** Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa ai sensi del disposto di cui all'art. 93, co. 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, co. 9 del Codice. Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettononlegittimati/Intermediari non abilitati.pdf>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La **garanzia fideiussoria** deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Amministrazione);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
 3. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta dell'Amministrazione per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82/2005
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del D.lgs. n. 82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, co. 7 del Codice, il concorrente deve dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, co. 7 del Codice, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire l'appalto con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale includa la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetto gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, co. 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate dei requisiti ivi previsti

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che gli atti di cui sopra siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti sono stati adottati in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile e quindi è causa di esclusione dalla presente procedura la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree interessate dall'appalto **NON è obbligatorio**. Non è previsto il sopralluogo assistito con il rilascio di attestazione da parte dell'Amministrazione.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 20,00** e con le modalità previste dalla Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-830-del-21-dicembre-2021>

A comprova dell'avvenuto pagamento i concorrenti allegano a sistema (nella busta "Amministrativa") nell'apposito spazio sulla Piattaforma, la ricevuta del versamento.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- **il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.**

In caso di mancata presentazione della ricevuta l'Amministrazione accerta il pagamento mediante consultazione del sistema del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice, a condizione **che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, co. 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La Piattaforma telematica attraverso la quale sono gestite le operazioni di gara assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazione sui documenti d'offerta inviati, garantisce l'attestazione e il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema, quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sulla Piattaforma telematica al seguente indirizzo: <https://cucnocerainferiore.acquistitelematici.it/gare> e abilitarsi alla presente gara seguendo le istruzioni presenti sul sito.

Gli operatori economici abilitati dovranno inserire tramite la Piattaforma telematica all'interno della sezione dedicata alla presente gara, entro il termine perentorio, delle **ore 12:00 del giorno 22/03/2023** la seguente documentazione redatta in lingua italiana:

- A. i documenti virtualmente contenuti nella "Busta Amministrativa", di cui al **Punto 14** del presente Disciplinare, nella sezione denominata "Documentazione Amministrativa";
- B. i documenti virtualmente contenuti nella "Busta Economica", di cui al **Punto 15** del presente Disciplinare, nella sezione denominata "Offerta Economica".

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Si specifica, a tale fine, che il termine sopra indicato si intende come perentorio, cioè a pena della non ammissione alla gara. Al fine di partecipare alla gara l'operatore economico dovrà iscriversi sulla piattaforma telematica ed effettuare il login. In caso fosse già iscritto dovrà accedere con le credenziali già in proprio possesso.

La documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, dovrà essere firmata digitalmente, pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente.

Si precisa che è in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla procedura. I concorrenti esonerano l'Amministrazione e il Gestore della piattaforma telematica da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari ad accedere alla piattaforma e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. La corretta trasmissione dell'offerta è a carico esclusivo del concorrente che deve farsi parte diligente nel presentare la propria offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R., nel testo coordinato, 28 dicembre 2000, n. 445; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. In particolare, **tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni integrative e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore, con allegati copia del documento di riconoscimento in corso di validità.**

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, co. 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera

e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare e comprovare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti virtualmente contenuti nella "Busta Amministrativa", si applica l'art. 83, co. 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. b) del Codice.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte del Bando, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma telematica e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, co. 4, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. **per 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, co. 4, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa, incompleta od irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine comunque **non superiore a dieci giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, co. 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO PLICO TELEMATICO BUSTA AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la seguente documentazione, da compilare e firmare digitalmente:

- domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative al DGUE;
- DGUE;
- certificazione SOA;
- PassOE;
- documentazione in caso di avalimento di cui al punto 7;
- documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.5;
- ricevuta versamento contributo ANAC;
- patto di integrità;
- dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari;
- eventuali documenti integrativi.

Tutti i documenti dovranno essere depositati telematicamente sulla Piattaforma come descritto nel Disciplinare.

Resta a carico dell'operatore economico l'onere di verificare il contenuto di ciascun documento prima del caricamento sulla Piattaforma telematica.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, è redatta secondo il modello di cui all'allegato "A – Domanda di partecipazione/Dichiarazioni integrative DGUE".

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE), il ruolo ricoperto all'interno dell'eventuale RTI o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE (mandataria/mandante; capofila/consorziata) e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del decreto legge n. 76/2020.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, co. 2 lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto e/o ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Per gli ulteriori contenuti della Domanda di partecipazione si rinvia all'allegato denominato "*Domanda di partecipazione/Dichiarazioni integrative DGUE*".

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

In tali casi il bollo è dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).
- nel caso di consorzio ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, **dal consorzio e da ciascuno dei consorziati indicati quali esecutori.**

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sulla Piattaforma.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., **già costituiti**, deve essere prodotto ed inserito nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sulla Piattaforma, **atto di costituzione di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE, rilasciato dal notaio**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13 del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Nella domanda di partecipazione inoltre il concorrente dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative al DGUE, con le quali:

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, co. 5 lett. c-bis), c-ter) f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, ivi compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i *lavori*;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezionata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5) viene reso edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti* adottato dall'Amministrazione appaltante con Delibera di G.C. n. 332 del 25 novembre 2019, visionabile e scaricabile al seguente indirizzo Internet: <http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-Generali/Atti-general/CODICE-DISCIPLINARE-E-CODICE-DI-CONDOTTA> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il concorrente:

- 6) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare all'Amministrazione la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 7) dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
- 8) indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5 del Codice;
- 9) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "*accesso agli atti*", l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "*accesso agli atti*", l'Amministrazione a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. **Laddove il Concorrente non autorizzi, dovrà completare la presente dichiarazione allegando, all'interno della busta virtuale dell'Offerta tecnica, una dichiarazione di diniego adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, co. 5, lett. a), del Codice; in particolare, il Concorrente dovrà espressamente fare riferimento agli elementi elencati nell'art. 98 del D.lgs. 30/2005 "Codice della proprietà industriale" esplicitando le motivazioni del carattere segreto di tali elementi, indicando la stima, anche approssimativa,**

del loro valore economico, nonché - documentandola in maniera appropriata – riportando l'indicazione delle relative misure di sicurezza adottate in azienda a tutela del proprio *know how*. In mancanza di dichiarazione di diniego all'interno dell'Offerta tecnica, la presente dichiarazione sintetica si intende assertiva. Se si allega la dichiarazione di diniego all'interno dell'Offerta tecnica, nella stessa si dovranno indicare con precisione anche le parti sottratte all'accesso.

- 10)** attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR).

Eventuale procura

Se l'offerta è sottoscritta da un Procuratore, il concorrente deve allegare obbligatoriamente alla domanda la procura in originale firmato digitalmente o copia digitale dell'originale analogico firmata digitalmente, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La procura, o la dichiarazione sostitutiva, è documento **obbligatorio solo se la documentazione di gara è sottoscritta dal procuratore**. In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria.

Documentazione relativa al "PassOE"

L'operatore economico dovrà inserire a sistema, nell'apposito spazio, il **"PassOE"** rilasciato dal servizio FVOE contenente anche le eventuali imprese ausiliarie e cooptate.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e inserito a sistema dalla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, il documento deve essere prodotto anche dalle consorziate esecutrici.

L'operatore economico, ai fini del rilascio del PassOE da parte del sistema, dovrà accedere al sito <https://www.anticorruzione.it> e registrarsi al servizio FVOE secondo le modalità descritte nel manuale utente pubblicato sul Portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato – FVOE).

Comprova imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite **modello "F23"** dell'Agenzia delle Entrate con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente: (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi dell'Amministrazione: (campo 5: Comune di Nocera Inferiore, Piazza A. Diaz, 1 – 84014 Nocera Inferiore, C.F. 00221880651);
- del codice ufficio o ente (campo 6: YUHT25);
- del codice tributo (campo 11: 456T);

- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – CIG 9610233726 - Procedura aperta con inversione procedimentale per conto del Comune di Nocera Inferiore per l'affidamento dei lavori manutenzione straordinaria prefabbricati pesanti Montevescovado e adeguamento funzionale impianti tecnologici)

Si precisa che qualora non fosse possibile inserire la descrizione del pagamento è obbligatorio indicare il codice CIG nel campo "Estremi dell'atto o del documento".

In questo caso occorrerà scansionare e allegare la relativa quietanza ed inserirla tra la documentazione amministrativa in formato .pdf.

Nel caso in cui l'operatore economico sia esente dall'imposta di bollo deve inserire sulla piattaforma apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate con la specifica indicazione della norma che gli dà diritto all'esenzione.

A comprova del pagamento, il concorrente inserisce sulla Piattaforma la ricevuta di versamento - documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** – nell'apposito spazio predisposto per la presente procedura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e firma digitalmente il Documento di gara unico europeo reperibile sulla piattaforma telematica.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.

Questi presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

L'Amministrazione potrà effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il concorrente decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

N.B. Per la compilazione del DGUE si fa rinvio alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 (Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo – DGUE).

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, N. 267 compilano nel modello *domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative al DGUE* quanto di pertinenza indicando gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, co. 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Allegano altresì la **RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA** ai sensi del co. 4 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942 in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista oppure scansione dell'originale cartaceo firmato olograficamente, purché corredata dal documento di identità del firmatario - **Obbligatorio soltanto in caso di concordato preventivo** (art. 186-bis R.D. 267/1942) – Tale documentazione deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, deve allegare:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria (rif. Faq ANAC n. 24 "E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L'impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l'impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandatario in RTI").

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazioni rese da ciascun concorrente attestanti:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo

- mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice:

- atto costitutivo e statuto del consorzio;
- documentazione dalla quale si evinca che i consorziati indicati quali esecutori fanno parte del consorzio.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- I. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**
 - contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- II. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**
 - contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- III. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):**
 - **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c) le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto potranno essere rese o sotto forma di allegati alla Domanda di partecipazione e firmate digitalmente dagli operatori dichiaranti.

14.6 PATTO DI INTEGRITÀ

Il Patto di Integrità approvato con delibera di G.C. n. 76 del 31/03/2021, rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.

Tale documento disponibile nella documentazione di gara deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice o di avalimento ex art. 110 del Codice, dall'impresa ausiliaria;
- in caso di cooptazione ai sensi dell'art. 92, co. 5 del D.P.R. n. 207/2010, dall'impresa cooptata;

e **firmato digitalmente** per espressa accettazione a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito, **a pena di esclusione**, nella Piattaforma nell'apposito spazio "*patto di integrità*" della "*Busta A – Documentazione Amministrativa*".

15. CONTENUTO DEL PLICO TELEMATICO BUSTA ECONOMICA

Il contenuto della busta telematica "*Offerta economica*" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta secondo i modelli di cui all'allegato predisposto.

All'interno della busta telematica "*Offerta economica*" il concorrente dovrà, inoltre, allegare la seguente documentazione, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'offerta economica:

- a) Dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato "*C – Dichiarazione Offerta Economica*" attestante:
- a.1 **Offerta economica** – L'operatore economico deve indicare sia in cifre che in lettere, il valore numerico del **ribasso percentuale (%)** applicato all'importo posto a base di gara pari ad **€ 203.742,21** al netto di I.V.A. ed oneri di sicurezza. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;

Il ribasso percentuale risultante dall'offerta sarà applicato sull'intero elenco prezzi unitari del Prezzario della Regione Campania anno 2022.

- a.2 **l'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, ai sensi dell'art. 95, co. 10, del Codice;

a.3 i **propri costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, co. 10 del Codice (ancorché corrispondente a quello determinato dalla S.A. in € 63.000,00)

I costi di cui ai punti a.2 e a.3 non sono oggetto di valutazione né di attribuzione di punteggio, ma dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto in sede di eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta.

La dichiarazione di cui alla lettera a) dovrà essere firmata digitalmente dall'operatore economico con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione di cui al **Punto 14.1**, e caricata sulla Piattaforma telematica. Resta a carico dell'operatore economico l'onere di verificare il contenuto di ciascun documento prima del caricamento sulla Piattaforma telematica nonché l'onere di verificare il corretto caricamento di ciascun documento e dell'offerta nel suo complesso.

A pena di esclusione l'offerta economica non dovrà risultare o essere indicata in alcun altro documento della gara.

In caso di discordanza tra l'importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà fede quello scritto in lettere.

Ai sensi dell'art. 32, co. 6 e 8, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Sono ammesse solamente offerte a ribasso.

16. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO GARA

La gestione telematica della procedura, ai sensi dell'art. 58 del Codice, garantisce il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio tra i concorrenti, stante l'immodificabilità delle offerte, la totale tracciabilità di ogni operazione compiuta e l'impossibilità per gli addetti alla gestione della gara di accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di ciascuna seduta di gara. In ragione di ciò non è previsto che gli operatori economici intervengano alle sedute pubbliche di gara né in presenza né attraverso dirette streaming. Le singole sedute pubbliche risulteranno, comunque, attive sul portale fintanto che il RUP non avrà concluso le operazioni relative alla specifica fase di gara.

Le operazioni di gara verranno svolte in tornate successive.

Le sedute saranno svolte in modalità telematica.

La prima seduta di gara avrà luogo il giorno 23/03/2023 alle ore 09:00.

Qualora non fosse possibile iniziare i lavori nella data suddetta, il RUP comunicherà ai concorrenti la nuova data, mediante la Piattaforma.

Qualora il numero di offerte sia superiore a 5, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 133 co. 8 del Codice – applicabile alla presente procedura ai sensi dell'art. 1 co. 3 della legge n. 55/2019, provvederà ad esaminare le offerte prima della verifica della idoneità degli offerenti.

Al fine di garantire l'imparzialità e la trasparenza, in tal caso si procederà come segue:

- a) il Seggio di Gara in seduta aprirà la busta telematica contenente la documentazione amministrativa al fine del solo controllo della presenza dell'intero corredo documentale prescritto dal presente disciplinare e, al ricorrere dei presupposti, attiverà la procedura di soccorso istruttorio di cui al **Punto 13**;
- b) ad esito del soccorso istruttorio, in successiva seduta, il Seggio di Gara comunicherà le eventuali esclusioni ed ammissioni dei concorrenti;

- c) il Seggio di Gara, in seduta, procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, provvederà a determinare, come sopra indicato, la soglia di anomalia e ad individuare il primo operatore economico in graduatoria;
- d) sarà effettuata nei confronti del miglior offerente la verifica che circa l'insussistenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione richiesti dal bando di gara.

La Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'aggiudicazione avverrà - successivamente al controllo di cui all'art. 133 co. 8 del Codice, ove effettuato - a favore dell'impresa individuata quale migliore offerente previa verifica del costo della manodopera e che il costo del personale esposto nell'offerta economica non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, co. 16, del Codice.

17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, co. 8, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del Seggio di Gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. **È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.**

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni e dei chiarimenti, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine **non inferiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta per il relativo riscontro.

Il RUP, con il supporto del Seggio di Gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni ed i chiarimenti forniti dall'offerente e, ove li ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, co. 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente **Punto 18.**

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso ribasso, l'accordo quadro verrà aggiudicato mediante sorteggio. È facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, co. 12 del Codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e/o per ragioni di pubblico interesse.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, co. 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'Appalto.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà all'invio di comunicazione per consentire al concorrente di esercitare il diritto alla partecipazione del procedimento previsto dall'art. 7 della Legge n. 241/90. L'Amministrazione aggiudicatrice, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente e alla conseguente nuova aggiudicazione.

Procede, altresì, all'incameramento della garanzia a corredo dell'offerta ed alla segnalazione del provvedimento di esclusione e di annullamento dell'aggiudicazione all'ANAC per l'inserimento del dato nel Casellario informatico (art. 213 co. 13 del Codice).

L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati, agli stessi patti e condizioni a cui era soggetto l'affidamento al primo graduato, procedendo alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Amministrazione, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 32, co. 5 e 33, co. 1 del Codice, **aggiudica l'appalto.**

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 co. 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020, l'Amministrazione può procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

L'Amministrazione, in caso di consegna anticipata dei lavori, accertata la mancata presentazione da parte dell'impresa dei piani di sicurezza previsti dal capitolato speciale di appalto o in caso di mancata consegna delle polizze di cui all'art. 103 del Codice procede allo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, all'escussione della polizza fideiussoria, ed alla conseguente nuova aggiudicazione. Procede, altresì, all'incameramento della garanzia a corredo dell'offerta ed alla segnalazione del provvedimento di esclusione e di annullamento dell'aggiudicazione all'ANAC per l'inserimento del dato nel Casellario informatico (art. 213 del Codice)

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 co. 4-bis e 89 e dall'art. 92 co. 3 del D.lgs. 159/2011. Decorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'Amministrazione aggiudicatrice procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, co. 4 del D.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, in favore dell'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; per gli altri concorrenti, la stessa verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett. a) del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato "in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e la polizza assicurativa.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Codice dovrà prestare, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro. In presenza di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 103 co. 7 del Codice, l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare polizza di assicurazione a copertura dei danni o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche se preesistenti che si potrebbero verificare durante l'esecuzione dei lavori e della responsabilità civile verso terzi. Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata con i seguenti massimali:

- somma pari all'importo di contratto dell'Accordo Quadro per rischi da esecuzione;
- € 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza deve essere consegnata al Direttore dei Lavori almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori stessi.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata all'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La mancata consegna entro i termini previsti dal Direttore Lavori può comportare lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti e/o formalità.

Qualora l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del Codice, autorizzi l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data effettiva di inizio attività (e NON dalla stipula contrattuale).

L'Amministrazione aggiudicatrice, in caso di consegna anticipata dei lavori, accertata la mancata presentazione da parte dell'impresa dei piani di sicurezza previsti dal capitolato speciale di appalto o in caso di mancata consegna delle polizze di cui all'art. 93, del Codice, procede allo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, all'escussione della polizza fideiussoria ed alla conseguente nuova aggiudicazione. Procede, inoltre, alla segnalazione del provvedimento di esclusione e di annullamento dell'aggiudicazione all'ANAC per l'inserimento del dato nel Casellario informatico (art. 213 del Codice).

La mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora siano imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura e di risoluzione di diritto del contratto per inadempimento.

Ai sensi della legge n. 136/2010, l'operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nei casi di cui all'art. 110, co. 1, del Codice, l'Amministrazione aggiudicatrice interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'Aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, co. 3, lett. c bis), del Codice.

19. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato l'offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

È comunque consentito l'accesso al concorrente che lo richieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi nei limiti di cui alla legge.

Ai sensi dell'art. 53 co. 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'accesso è disciplinato dagli art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli artt. 209 e 205 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Nocera Inferiore rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

21. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 GDPR (Reg. UE n. 679\2016), si forniscono, in coerenza con il principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:

- a) Identità e dati di contatto. Si informa che il "Titolare" del trattamento è: Comune di Nocera Inferiore. Legale rappresentante: SINDACO. Sede in Piazza A. Diaz n. 1, CAP: 84014; città: Nocera

Inferiore. Si riportano i seguenti dati di contatto: tel.: 0813235111; casella di posta elettronica certificata Pec: protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it;

- b) Finalità del trattamento e base giuridica. I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE 2016/679 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura medesima;
- c) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali. I dati sono trattati all'interno dell'Ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica del candidato. I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale ed alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa.
- d) Trasferimento dati a paese terzo. Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all'Unione Europea;
- e) Periodo di conservazione dei dati. I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura concorsuale e successiva rendicontazione e certificazione e, comunque nel termine di prescrizione decennale;
- f) Diritti sui dati. Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti:
- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché, diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare;
 - diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 GDPR. n. 679/2016. In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere al Dirigente Settore AA.GG.II. – Servizio Personale- indirizzo pec: servizio.personale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it.
- g) Reclamo. Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi a: GARANTE PRIVACY. Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it.
- h) Profilazione. Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

Il Responsabile di trattamento è la Dott.ssa Silvia Esposito: email silvia.esposito@comune.nocera-inferiore.sa.it.

Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente bando.

La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al candidato di partecipare alla presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nel bando ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente bando è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione.

Nell'Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il Responsabile di Trattamento e gli eventuali incaricati che dovranno espletare la propria collaborazione per tutte le attività previste dal bando. Tutti i detti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura concorsuale.

I dati personali dei candidati saranno conservati finché non saranno più necessari ai fini della presente procedura.

I candidati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, rivolgendosi ai Responsabili del Trattamento sopra indicati.

È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l'accesso al trattamento dei propri dati personali, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016).

La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento in precedenza effettuato.

Nocera Inferiore, 17 febbraio 2023

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza: dott.ssa Silvia Esposito¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 modificato dal D.lgs. n. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.